



**ing. Domenico Mannelli**

**[www.domenicomannelli.it](http://www.domenicomannelli.it)**

**Corso SPP**

**Modulo A**

**Lezione A4**

**Rischio da ambienti di lavoro - Rischio elettrico -  
Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature - Rischio  
movimentazione merci (apparecchi di sollevamento,  
mezzi di trasporto) - Rischio cadute dall' alto - Le  
verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi c  
impianti - Il quadro legislativo antincendio e CPI -  
Gestione delle emergenze elementari**

# Rischio da ambienti di lavoro

## TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO

N° 2 CAPI - N° 7 articoli (da art. 62 a art. 68)

### ALLEGATO IV

### REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO



# REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

## I. AMBIENTI DI LAVORO

- I.1 Stabilità e solidità
- I.2. Altezza, cubatura e superficie
- I.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
- I.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
- I.5. Vie e uscite di emergenza.
- I.6. Porte e portoni
- I.7 Scale
- I.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni



# REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

## I.AMBIENTI DI LAVORO

### I.9 Microclima

I.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

I.9.2. Temperatura dei locali

I.9.3 Umidità

### I.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

### I.11 Locali di riposo e refezione

I.11.1. Locali di riposo

I.11.2. Refettorio

I.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande



# REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

## I.AMBIENTI DI LAVORO

I.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario

I.13. Servizi igienico assistenziali

I.13.1.Acqua

I.13.2. Docce

I.13.3. Gabinetti e lavabi

I.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

I.14. Dormitori



# REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

## 2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

2.1. Difesa dagli agenti nocivi

2.2. Difesa contro le polveri





# REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

**3. VASCHE, CANALIZZAZIONI,  
TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI,  
SILOS**

**4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E  
L'ESPLOSIONE**



# Rischio elettrico

**TITOLO III – uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale**

**CAPO III – impianti e apparecchiature elettriche**

**ALLEGATO IX**

**Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici**



# Rischio meccanico, macchine attrezzature

**TITOLO III – uso delle attrezzature di  
lavoro e dei dispositivi di protezione  
individuale**

**CAPO I – uso delle attrezzature di lavoro**





# Rischio meccanico, macchine attrezzature

## **ALLEGATO V**

requisiti di sicurezza delle attrezzature di  
lavoro

## **ALLEGATO VI**

disposizioni concernenti l'uso delle  
attrezzature di lavoro

## **ALLEGATO VII**

verifiche di attrezzature

# Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)

## ALLEGATO V

### PARTE II - PRESCRIZIONI

#### SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE

**3** Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.



# Rischio cadute dall' alto

## TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I – misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

CAPO II – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e **nei lavori in quota**



# Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti

## **Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro**

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche **volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza**, con la frequenza indicata nel medesimo allegato

# Il quadro legislativo antincendio e CPI

**TITOLO I – PRINCIPI COMUNI**

**CAPO III – GESTIONE DELLA  
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI  
LAVORO**

**SEZIONE VI - GESTIONE DELLE  
EMERGENZE**

**Articolo 46 - Prevenzione incendi**



# Articolo 46 - Prevenzione incendi

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ....

**D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139**

**Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11(1) della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

*(G.U. n. 80 del 5 aprile 2006 - S.O. n. 83)*



# PREVENZIONE INCENDI

## FONTI NORMATIVE

D.Lgs. 139/06 → DPR 151/11

D.Lgs. 81/08 → All. IV (p. 44. misure contro l'incendio e l'esplosione)





# DPR 151/11 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi"

## La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.



**ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI**

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone

# Gestione delle emergenze elementari

## **Articolo 46 - Prevenzione incendi**

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.



decreto del Ministro dell'interno in  
data 10 marzo 1998

**Art. 5 - Gestione dell'emergenza in caso  
d'incendio - I.** All'esito della valutazione dei  
rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta  
le necessarie misure organizzative e  
gestionali da attuare in caso di incendio  
riportandole in un piano di emergenza  
elaborato in conformità ai criteri di cui  
all'allegato VII.



decreto del Ministro dell'Interno in  
data 10 marzo 1998

## ALLEGATO VII

### 7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove ...ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.



